

STATUTO

Articolo 1. DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della normativa vigente in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

“AD GENTES”

di seguito indicata come Associazione.

Articolo 2. SEDE

Sezione 2.01 L'Associazione ha sede in piazza Duomo 22 nel comune di Pavia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

Sezione 2.02 E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Sezione 2.03 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Sezione 2.04 L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico sia in Italia che all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità.

Articolo 3. SCOPI E FINALITÀ

Sezione 3.01 L'Associazione persegue fini di promozione e utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

Sezione 3.02 L'Associazione è apartitica, ed ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Sezione 3.03 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 24 febbraio 2006 n. 5 e 14 febbraio 2008, n. 1.

Sezione 3.04 Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sezione 3.05 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Sezione 3.06 L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

- (a) sviluppare l'attenzione e il sostegno alle attività missionarie e alle realtà religiose laiche della Chiesa nei Paesi Poveri;
- (b) promuovere azioni sociali ed economiche che tendano ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri;

- (c) informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su un diverso rapporto economico con i Paesi Poveri del mondo, un rapporto che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà e il rispetto dei tempi e dei modi di sviluppo di questi, la salvaguardia dei loro patrimoni sociali, culturali e ambientali;
- (d) favorire lo sviluppo nei paesi poveri della personalità umana in tutte le sue espressioni e adoperarsi per la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- (e) favorire e stimolare nei consumatori un atteggiamento consapevole e critico rispetto al sistema economico attuale;
- (f) promuovere lo studio e la ricerca di modelli alternativi di sviluppo, caratterizzati da giustizia sociale ed economica;
- (g) favorire l'autosviluppo umano, economico e sociale delle popolazioni dei paesi economicamente meno sviluppati, diffondendo i valori, i progetti e i prodotti del commercio equo e solidale.

Sezione 3.07 Per raggiungere queste finalità l'associazione si propone di :

- (a) promuovere momenti di riflessione e di preghiera sulle tematiche evangeliche della missione, della solidarietà e della giustizia fra i popoli;
- (b) favorire la conoscenza e la vendita di manufatti artigianali e generi alimentari provenienti dai Paesi Poveri e da realtà locali che siano prodotti nel rispetto della salute e dell'ambiente: prodotti di commercio equo e solidale, e di realtà sociali creati al di fuori di situazioni di sfruttamento che portano alla fame e talora alla morte dei lavoratori;
- (c) promuovere la gestione diretta di progetti di sviluppo e di cooperazione presso le realtà locali più bisognose anche attraverso l'importazione diretta di prodotti;
- (d) divulgare e produrre in proprio materiale di informazione, libri, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti, audiovisivi, media, contenuti internet e tutto quanto concernente gli scopi dell'Associazione;
- (e) organizzare incontri, conferenze, seminari, trasmissioni radiotelevisive, manifestazioni;
- (f) organizzare, gestire anche in collaborazione con altri enti viaggi di turismo responsabile
- (g) realizzare la costituzione di centri per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei Paesi in Via di Sviluppo;
- (h) formare ed inviare volontari e personale specializzato nei P.V.S. per gli scopi indicati dall'associazione;
- (i) organizzare, promuovere e gestire di progetti di cooperazione decentrata, rivolti ai paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla sviluppo umano e alla crescita dei minori all'interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;
- (j) raccogliere fondi, donazioni, contributi da soci, da Enti o da privati;
- (k) organizzare e promuovere la finanza etica al proprio interno e sul proprio territorio;
- (l) promuovere e presentare progetti di servizio civile volontario in Italia e all'estero;

- (m) gestire o dare in gestione, conformemente alla legislazione vigente, un circolo con bar o un locale aperto al pubblico dove poter consumare i prodotti oggetto dello scopo sociale;
- (n) gestire in collaborazione con enti di formazione, scuole e università i tirocini e le attività di stage di persone provenienti dai differenti ambiti;
- (o) cooperare con altre Associazioni ONG, ONLUS, cooperative, gruppi, Istituzioni pubbliche o private, di qualsiasi nazionalità che perseguano scopi analoghi o comunque in sintonia con lo spirito dell'Associazione.

Articolo 4. I SOCI

Sezione 4.01 All'Associazione possono essere ammessi i cittadini maggiorenni italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione e ne accettano il presente statuto.

Sezione 4.02 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Sezione 4.03 Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa

Sezione 4.04 I soci, per il perseguimento dei fini istituzionali, prestano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita.

Sezione 4.05 L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Sezione 4.06 I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi; soci onorari, vale a dire coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

Sezione 4.07 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sezione 4.08 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Sezione 4.09 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita

Articolo 5. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Sezione 5.01 I soci hanno il diritto:

- (a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- (b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- (c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

Sezione 5.02 I soci sono tenuti:

- (a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- (b) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

Sezione 5.03 L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

Sezione 5.04 All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

Sezione 5.05 In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

Sezione 5.06 Gli aderenti svolgeranno la loro attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Sezione 5.07 La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Articolo 6. RECESSO ED ESCLUSIONE DA SOCIO

Sezione 6.01 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- (a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- (b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- (c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- (d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Sezione 6.02 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Sezione 6.03 Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), l'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Sezione 6.04 Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

Sezione 6.05 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Sezione 6.06 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7. ORGANI SOCIALI

Sezione 7.01 Sono organi dell'Associazione:

- (a) L'Assemblea dei soci;
- (b) Il Consiglio direttivo;
- (c) Il Presidente;
- (d) Il Collegio dei probiviri

Sezione 7.02 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito

Articolo 8. ASSEMBLEA ORDINARIA

Sezione 8.01 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Sezione 8.02 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno dal presidente mediante avviso da inviare e/o esporre almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori essa è convocata per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Sezione 8.03 L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo, anche a maggioranza, lo ritiene necessario

Articolo 9. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Sezione 9.01 L'Assemblea ordinaria:

- (a) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- (b) discute ed approva i programmi di attività;
- (c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- (d) elegge il presidente e lo revoca
- (e) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- (f) approva l' eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- (g) elegge i membri del Collegio dei Probiviri
- (h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- (i) delibera sull'esclusione dei soci;
- (j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- (k) approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

Sezione 9.02 L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Articolo 10. VERBALIZZAZIONE

Sezione 10.01 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Sezione 10.02 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Articolo 11. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sezione 11.01 La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art 8

Sezione 11.02 L'Assemblea straordinaria dei soci:

- (a) approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- (b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Articolo 12. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Sezione 12.01 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati

Sezione 12.02 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore

Sezione 12.03 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno)

Sezione 12.04 L'assemblea straordinaria opera secondo le indicazioni dell'articolo 11.

Articolo 13. REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Sezione 13.01 Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- (a) che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- (b) che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- (c) che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Articolo 14. CONSIGLIO DIRETTIVO

Sezione 14.01 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 7 consiglieri, che durano in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Sezione 14.02 L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Sezione 14.03 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario

Sezione 14.04 In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Sezione 14.05 Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Sezione 14.06 Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Sezione 14.07 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Sezione 14.08 Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Sezione 14.09 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- (a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- (b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- (c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- (d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- (e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- (f) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- (g) conferisce procure generali e speciali;
- (h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- (i) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- (j) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Sezione 14.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Sezione 14.11 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

Sezione 14.12 La convocazione va diramata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Sezione 14.13 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Sezione 14.14 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Articolo 15. PRESIDENTE

Sezione 15.01 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Sezione 15.02 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Sezione 15.03 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 16. TESORIERE

Sezione 16.01 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17. BILANCIO

Sezione 17.01 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Sezione 17.02 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro 20 giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.

Sezione 17.03 Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Sezione 17.04 Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art 8.2, entro il termine ultimo del 30 giugno.

Articolo 18. IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

Sezione 18.01 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- (a) quote e contributi degli aderenti e di privati ;
- (b) contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- (c) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- (d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- (e) eredità, donazioni, lasciti e legati con beneficio d'inventario;
- (f) proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- (g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- (h) da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

Sezione 18.02 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Sezione 18.03 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Sezione 18.04 Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

Sezione 18.05 E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Sezione 18.06 E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Sezione 19.01 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Sezione 19.02 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Sezione 19.03 È fatto obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Sezione 19.04 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 20. COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 21. NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale e dalle norme vigenti in materia.

Articolo 22. CONSORZI /COORDINAMENTI

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

Il presidente
Andrea Reina

Il segretario
Gian Paolo Romanin